



PATRIZIATO DI LEONTICA

REGOLAMENTO PATRIZIALE

(REVISIONE 2023)



03.05.2024

INDICE

TITOLO I	NOME, CONFINI, COSTITUZIONE E SIGILLO	
Art. 1	Descrizione e scopo	6
Art. 2	Altri enti	6
Art. 3	Costituzione	6
Art. 4	Sigillo (stemma)	6
TITOLO II	BENI PATRIZIALI	
Capo I	Amministrazione	
Art. 5.	Pubblico concorso	7
Art. 6	Lavoro comune	7
Capo II	Modi di godimento	
Art. 7	Pascolo maggengo	7
Art. 8	Pascolo primestireccio e settembrino	7
Art. 9	Periodo di pascolazione	7
Art. 10	Diritti di pascolo	7
Art. 11	Tasse di godimento del pascolo	8
Art. 12	Riduzione della tassa di godimento	8
Art. 13	Notifica dei capi di bestiame	8
Art. 14	Diritto di legnamare e stramare	9
	<i>Alpi e pascoli</i>	
Art. 15	Alpi di proprietà del Patriziato	9
Art. 16	Affitto degli alpi patriziali	9
Art. 17	Divieto di vago pascolo e utilizzo del pascolo	10
Art. 18	Pascolazione delle pecore	10
	<i>Boschi e tasse</i>	
Art. 19	Bosco e leggi	10
Art. 20	Legna da opera	10
Art. 21	Prezzo della legna da opera	11
Art. 22	Taglio e sgombero della legna da opera	11
Art. 23	Legna da opera non ritirata	11
Art. 24	Taglio abusivo di piante	11
Art. 25	Legna da ardere	11
Art. 26	Bosco di protezione dell'abitato	11
Art. 27	Bosco di protezione sul pascolo	12
Art. 28	Taglio piante, divieto	12
Art. 29	Incendio di boschi	12
	<i>Terreni e strade</i>	
Art. 30	Bonifiche e migliorie del pascolo	12
Art. 31	Rifiuti e depositi, divieto	12
Art. 32	Costruzioni, divieto (abrogato)	12
Art. 32 a	Uso speciale dei beni amministrativi	13
Art. 32 b	Tasse d'occupazione del suolo patriziale	14
Art. 33	Traffico e posteggi su terreno patriziale	14
Art. 34	Barriere stradali e chiusure	14

	Acquedotti e tasse	
Art. 35	Allacciamento agli acquedotti	14
Art. 36	Tasse di allacciamento acquedotti	15
Art. 37	Tasse d'uso acquedotti	15
Art. 37 a	Contabilità del servizio	16
Art. 37 b	Copertura dei costi, tasse d'utenza	16
Art. 38	Contratto di abbonamento	16
Art. 39	Distribuzione dell'acqua, criteri	16
Art. 40	Uso dell'acqua e divieti	16
Art. 41	Interruzione della fornitura di acqua	17
Art. 42	Diritto di accesso alle proprietà	17
	Impianti turistici	
Art. 43	Tessere di legittimazione (abrogato)	17
Art. 44	Tasse (abrogato)	17
TITOLO III	APPARTENENZA AL PATRIZIATO	
Art. 45	Stato di patrizio	18
Art. 45 a	Tasse tenuta a giorno registro dei patrizi e dei fuochi	18
Art. 45 b	Tasse tenuta a giorno del registro dei votanti	18
	Registro dei patrizi, votanti, fuochi e imposta patriziale	
Art. 46	Registri	18
Art. 46 a	Imposta patriziale (fuocatico)	18
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	
Capo I	Generalità	
Art. 47	Organi del Patriziato	18
Capo II	Assemblea patriziale	
Art. 48	Composizione	19
Art. 49	Competenze	19
Art. 50	Assemblee ordinarie	19
Art. 51	Assemblee straordinarie	20
Art. 52	Assemblea straordinaria, domanda popolare	20
Art. 53	Convocazione dell'assemblea	20
Art. 54	Luogo dell'assemblea e numero legale	20
Art. 55	Rinvio dell'assemblea	20
Art. 56	Ufficio presidenziale e presidente	21
Art. 57	Scrutatori	21
Art. 58	Verbale e approvazione	21
Art. 59	Sistema di voto	21
Art. 60	Discussioni e procedura delle votazioni	21
Art. 61	Validità delle risoluzioni	22
Art. 62	Revoca delle risoluzioni	22
Art. 63	Pubblicazione delle risoluzioni	22
Art. 64	Casi di collisione	22
Art. 65	Messaggi e rapporti	23
Art. 66	Interpellanze	23
Art. 67	Mozioni	23

Art. 68	Pubblicità dell'assemblea	23
Capo III	Ufficio patriziale	
Art. 69	Composizione	24
Art. 70	Competenze in generale	24
Art. 71	Competenze in particolare	24
Art. 71 a	Spese non preventivate	25
Art. 72	Vicepresidente e commissioni	25
Art. 73	Luogo delle sedute	25
Art. 74	Convocazione delle sedute e funzionamento	25
Art. 75	Votazioni	26
Art. 76	Validità delle sedute	26
Art. 77	Frequenza delle sedute	26
Art. 78	Validità delle risoluzioni	26
Art. 79	Revoca delle risoluzioni	26
Art. 80	Casi di collisione	26
Art. 81	Divieto di prestazioni dei membri	27
Art. 82	Incompatibilità	27
Art. 83	Verbale, contenuto e approvazione	27
	Norme varie	
Art. 84	Obbligo di discrezione	27
Art. 85	Esame degli atti e rilascio degli estratti	27
Art. 86	Tasse di cancelleria	27
Art. 87	Lavori e forniture	28
Art. 87 a	Adesione ad associazioni	28
Art. 87 b	Sussidi e contributi a progetti e attività	28
Capo IV	Dipendenti del Patriziato	
Art. 88	Nomina e concorso	28
Art. 89	Periodo di prova	29
Art. 90	Scioglimento del rapporto d'impiego	29
Art. 91	Requisiti per la nomina dei dipendenti	29
Art. 92	Doveri di servizio	29
Art. 93	Segreto d'ufficio	29
Art. 94	Il segretario, compiti in generale e particolare	29
Art. 95	Guardaboschi e sorvegliante acquedotti	30
Art. 96	Usciere, compiti	30
Art. 97	Provvedimenti disciplinari	30
	Onorari, stipendi, diarie e indennità	
Art. 98	Emolumenti	30
Art. 99	Stipendi dei dipendenti e oneri sociali	31
Art. 100	Diarie e indennità per missioni	31
Capo V	Conti, esame della gestione, commissione della gestione	
Art. 101	Conti	31
Art. 102	Diritto di firma, pagamenti e riscossioni	31
Art. 102 a	Procedura d'incasso, norma generale	31
Art. 103	Contabilità	32
Art. 104	Commissione della gestione	32
Art. 105	Attribuzioni alla commissione della gestione	32
Art. 106	Incompatibilità dei membri della commissione della gestione	32

Art. 107	Casi di collisione dei membri della commissione della gestione	33
Art. 108	Rapporto della commissione della gestione	33
Art. 109	Commissione della gestione, presidente, numero legale, consultazione atti, verbali, votazioni e discrezione	33
Art. 110	Commissioni speciali	33
Capo VI	Contravvenzioni	
Art. 111	Ammontare della multa	34
Art. 112	Rapporti e segnalazioni	34
Art. 113	Procedura di contravvenzione	34
TITOLO V	TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE	
Art. 113 a	Sistemi informativi, gestione	34
Art. 113 b	Banche dati	34
TITOLO VI	ORDINANZE E CONVENZIONI	
Art. 114	Ordinanze	35
Art. 115	Convenzioni	35
	<i>Disposizioni transitorie e abrogative</i>	
Art. 116	Entrata in vigore del regolamento e diramazione	35
Art. 117	Rimedi di diritto	35
Art. 118	Abrogazione e approvazione del regolamento	35

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI LEONTICA

Richiamato:

- la Legge organica patriziale (LOP);
- il Regolamento di applicazione (RALOP);
- il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati;
- i regolamenti speciali.

TITOLO I

*Nome del Patriziato - suddivisioni interne e
confini giurisdizionali - costituzione - sigillo*

Descrizione e scopo

Art. 1 ¹ Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti della Costituzione e dalle leggi, proprietario di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità.

² Nome: Patriziato è Leontica.

³ Il territorio del Patriziato di Leontica si estende sulla giurisdizione dei Comuni di Acquarossa e Blenio.

Altri enti

Art. 2 ¹ Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Costituzione (art. 3 LOP)

Art. 3 ¹ Il Patriziato di Leontica, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6792 /1c/9 del 18.12.1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Sigillo (stemma)

Art. 4 ¹ Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 28 e porta il nome del Patriziato, lo stemma comprende la scrittura "VIA LEPONTICA".

sigillo



stemma



TITOLO II

Beni patriziali

Capo I

Amministrazione

Pubblico concorso

(art. 12 cpv 3 LOP)

Art. 5 ¹ Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

² Quando il valore supera l'importo di fr. 15'000.— il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

³ Per le modalità di concorso fanno stato gli art. 8 e seguenti del Regolamento di applicazione della LOP.

Lavoro comune

(art. 21 LOP)

Art. 6 Per la conservazione del patrimonio, in particolare pascoli, sentieri e strade, l'Ufficio patriziale può organizzare delle giornate di lavoro comune tra i patrizi e non patrizi.

Capo II

Modi di godimento

Pascolo maggengo

Art. 7 Il pascolo maggengo è quello che si trova sotto la linea che dalla "Malpaissàda passando per Cassina-Zarna prosegue fino al Cücch".

Pascolo primestireccio e settembrino

Art. 8 Il pascolo primestireccio e settembrino, comprende tutta la zona soprastante al maggengo, confinante a sud con il patriziato di Corzoneso, ad ovest con la Leventina e a nord con il Patriziato di Prugiasco.

Periodo di pascolazione

Art. 9 ¹ Il pascolo maggengo rimane libero tutto l'anno.

² Il pascolo primestireccio rimane libero per tutto il bestiame fino al carico degli alpi patriziali e dopo lo scarico degli stessi.

Diritti di pascolo

Art. 10 Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia di Leontica che adempia alle condizioni stabilite dell'art. 11 cpv 1 e 2 potrà mandare su pubblici pascoli, con le norme prescritte da questo regolamento, tutto il bestiame, e meglio come all'uso fin qui praticato, salvo le disposizioni riguardanti gli alpi.

**Tasse di
godimento
del pascolo**

Art. 11 La tassa di godimento annua per la pascolazione sul patriziato (escluso il periodo di alpeggio), è stabilita come segue:

¹ per fuoco patrizio

Tassa annua

Oggetto	Minimo	Massimo
a) per ogni bovina da latte	CHF 26.-	CHF 30.-
b) per ogni bovina sterlo	CHF 16.-	CHF 24.-
c) per ogni vitello	CHF 10.-	CHF 16.-
d) per ogni capra	CHF 4.-	CHF 6.-
e) per ogni pecora, agnelli compresi	CHF 4.-	CHF 6.-
f) per ogni animale suino	CHF 4.-	CHF 6.-
g) per ogni animale equino	CHF 16.-	CHF 24.-

² per famiglia non patrizia

Tassa annua

Oggetto	Minimo	Massimo
a) per ogni bovina da latte	CHF 30.-	CHF 44.-
b) per ogni bovina sterlo	CHF 18.-	CHF 26.-
c) per ogni vitello	CHF 14.-	CHF 20.-
d) per ogni capra	CHF 6.-	CHF 8.-
e) per ogni pecora, agnelli compresi	CHF 6.-	CHF 8.-
f) per ogni animale suino	CHF 6.-	CHF 8.-
g) per ogni animale equino	CHF 18.-	CHF 26.-

³ per famiglia non patrizia e non domiciliata nel comune (abrogato)¹

⁴ Criteri e definizioni

Mediante ordinanza nel rispetto dei principi e nel contenimento dei costi (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

**Riduzione
della tassa di
godimento**

Art. 12 Fin quando il Patriziato riceverà dall'affittuario i contributi d'estivazione, tutto il bestiame che sarà in seguito caricato sugli alpi patriziali beneficerà della riduzione del 50% di queste tasse, escluse quelle al paragrafo f dell'art. 11 e dei rispettivi capoversi.

**Notifica dei
capi di
bestiame**

Art. 13 ¹ Ogni anno, entro il 30 settembre, l'Ufficio patriziale richiede ai proprietari di bestiame (patrizi e non patrizi) che hanno pascolato sul territorio patriziale la notifica per stabilire il numero dei capi soggetti alla tassa, conforme ai capoversi successivi del presente articolo.

² Il formulario debitamente compilato e firmato deve essere ritornato all'Ufficio patriziale entro 15 giorni o eventualmente

¹ Cpv. abrogato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

nel termine stabilito dallo stesso Ufficio patriziale.

I proprietari che non hanno lasciato pascolare bestiame sul territorio patriziale, come pure coloro che non sono più in possesso di bestiame, hanno l'obbligo di ritornare all'Ufficio patriziale il formulario debitamente firmato.

³ Il proprietario che non inoltra la propria notifica o l'inoltra incompleta per sottrarsi al pagamento della tassa, sarà soggetto all'obbligo di onorare la stessa stabilita d'ufficio con un supplemento per spese amministrative di CHF 20.-.

Inoltre, è passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento.

Diritto di legnamare e stramare

Art. 14 ¹ Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia può legnamare (legna morta al suolo) e stramare sul territorio del Patriziato. Essi sono tenuti ad inoltrare la domanda di godimento.

² Alle famiglie non patrizie può essere richiesto un contributo volontario.

³ La raccolta di legna morta può essere vietata dall'Autorità forestale in determinate zone ove la rigenerazione dei boschi lo richieda.

Alpi e pascoli

Alpi di proprietà del Patriziato

Art. 15 ¹ Gli alpi del Patriziato sono: Gualdo, Tarco e Croce.

² L'alpe Croce sul Lucomagno è attualmente utilizzato sulla base della convenzione stipulata in data 7 luglio 1988 con il Patriziato generale di Olivone Campo e i Patriziati di Largario, Ponto Valentino e Castro, iscritta al Registro Fondiario Definitivo di Acquarossa il 17.12.2009.

³ Qualora la succitata convenzione dovesse giungere a scadenza, farà stato il documento d'acquisto dell'alpe, datato 24 novembre 1225, come pure il documento che stabilisce il diritto di pascolazione di 125 mucche da latte e relativi sterli e capre.

Affitto degli alpi patriziali

Art. 16 ¹ L'Ufficio patriziale ha la sorveglianza generale sull'andamento di tutti gli alpi.

² I tre alpi sono assegnati in affitto, con tutti i diritti naturali esistenti e per pubblico concorso, art. 12 LOP.

³ Qualora gli aventi diritto dovessero costituirsi in una Boggia dotata di un proprio statuto e regolamento sottoposti all'Ufficio patriziale, essa avrà priorità sull'assegnazione. Un membro dell'Ufficio patriziale dovrà farne parte di diritto quale responsabile dell'andamento degli alpi e del materiale.

⁴ La Boggia è tenuta entro il 30 giugno di ogni anno alla presentazione dei conti consuntivi all'Ufficio patriziale.

⁵ Nel caso di anticipato scarico degli alpi, resta libera la

pascolazione sul pascolo primestireccio definito dall'art. 8 del presente regolamento.

Divieto di vago pascolo e utilizzo del pascolo

Art. 17 ¹ Durante il periodo d'alpeggio e più precisamente come stabilito dell'art. 9 cpv 2. del presente regolamento è vietato il vago pascolo.

² L'utilizzazione del pascolo è definita nel piano di pascolazione allestito dalla Sezione agricoltura, preventivamente approvato dal Patriziato.²

³ Gli equini possono pascolare sul territorio patriziale unicamente dopo lo scarico degli alpi, il proprietario è tenuto a notificare il numero dei capi all'Ufficio patriziale.

⁴ Su tutto il territorio patriziale è vietato lasciar vagare i maiali; i proprietari di maiali che recano danno al pascolo sono obbligati alla sistemazione del terreno allo stato primitivo

⁵ L'inosservanza del presente articolo 17 cpv 1 e 2 è punito con la multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, importo minimo CHF 20.- per capo e per giorno.

Pascolazione delle pecore

Art. 18 ¹ Le pecore non possono pascolare nella stessa zona contemporaneamente con le bovine da maggio a settembre.

² Le pecore possono pascolare all'infuori delle zone riservate al bestiame bovino. Dette zone saranno definite dall'Ufficio patriziale e riportate nel piano di pascolazione.

Per poter pascolare sul territorio patriziale, su richiesta dall'Ufficio patriziale, il proprietario del bestiame è tenuto a presentare il certificato di sanità, rilasciato dal veterinario o dall'ispettore del bestiame.

Boschi e Tasse

Bosco e leggi

Art. 19 Tutto il bosco di proprietà del Patriziato sottostà alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Legna da opera

Art. 20 ¹ Ogni patrizio maggiorenne che abbisogna di legname da opera per uso proprio, sia in piano come ai monti, deve inoltrare regolare domanda scritta all'Ufficio patriziale, indicando: il quantitativo, la qualità, lo scopo ed il luogo d'impiego del legname richiesto.

² La concessione è subordinata al preavviso dell'Autorità forestale.

³ Rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 30 e 31 LOP.

² Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

Prezzo legna da opera	Art. 21 Il legname così concesso è soggetto a una tassa fissata delle Autorità forestali.
Taglio e sgombero della legna da opera	Art. 22 ¹ Il taglio e lo sgombero del legname surriferito deve essere effettuato con tutte le precauzioni possibili, sotto la sorveglianza e la direzione dell'Ufficio forestale agli ordini del quale gli utenti debbono uniformarsi. ² Il legname deve essere tagliato entro il 31 dicembre, ammassato e sgomberato entro il mese di settembre dell'anno successivo, inoltre vige l'obbligo di ammucchiare lo spoglio. ³ In caso di intervento per la sistemazione del legname tagliato o dello spoglio i costi saranno addebitati al richiedente.
Legna da opera non ritirata	Art. 23 Chi non mette in opera il legname da opera entro un anno dal momento dell'assegnazione, non lo taglia o lo lascia guastare sul posto, perde ogni diritto al legname stesso; inoltre sarà passibile di una multa al doppio del valore del legname. Lo stesso dicasi per il legname che invece di essere adoperato per l'uso proprio, viene venduto a scopo di lucro.
Taglio abusivo di piante	Art. 24 Chiunque, tagli abusivamente o dolosamente delle piante d'alto fusto di qualsiasi specie, per proprio uso o a scopo di vendita, sarà denunciato all'Autorità preposta. Il Patriziato farà sequestrare il legname e chiederà il risarcimento dei danni e delle spese.
Legna da ardere (art. 29 LOP)	Art. 25 ¹ Ogni anno in caso di richiesta l'Ufficio Patriziale provvede, d'accordo con l'Ufficio forestale, alla scelta e alla vendita di legna da ardere. ² La vendita viene di regola effettuata a mezzo asta pubblica sul posto, previo avviso all'albo patriziale. ³ Il taglio della legna dovrà essere effettuato entro un anno dell'assegnazione, salvo eccezioni approvate dall'Ufficio patriziale (es. accesso alla zona del taglio interrotto), il quale può derogare quanto previsto, tenendo conto delle specifiche leggi sulle foreste. ⁴ La richiesta di legna da ardere deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio patriziale entro il 30 agosto di ogni anno, previo avviso all'albo da parte dell'Ufficio patriziale prima della data predetta. ⁵ La vendita avviene per incanto, unicamente tra coloro che hanno inoltrato la domanda all'Ufficio patriziale.
Bosco di protezione dell'abitato	Art. 26 Sono dichiarate zone di protezione dell'abitato, e quindi rimane in esse vietato qualsiasi taglio se non ordinato dall'Ufficio forestale e dall'Ufficio patriziale, le zone seguenti:

- a) tutto il Moncucco e la Valleggia sopra la frazione di Altaniga;
- b) i Saresc Bütün sopra la frazione di Leontica, cioè sotto la croce della Valle verso Terralba, seguendo il confine con i privati verso Baradello salendo la roggia fino all'incrocio con la strada (pista).
- c) altre zone espressamente definite dall'Autorità cantonale.³

Bosco di protezione sul pascolo

Art. 27 Il bosco ceduo sul pascolo primestireccio, nelle località inaccessibili al bestiame, e che presenta pericolo di valanghe e scoscendimenti, rimane protetto nelle seguenti località:

- a) la zona sopra il nucleo di Madiröi;
- b) la zona sopra il Pianasc;
- c) altre zone definite dall'Autorità preposta.⁴

Taglio piante, divieto

Art. 28 È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e forestale;
Le infrazioni saranno denunciate all'Autorità preposta.

Incendio di boschi

Art. 29 In caso d'incendio nei boschi e pascoli, l'Ufficio patriziale, d'accordo con il Municipio, prenderà tutte le misure necessarie del caso, come agli ordinamenti emanati dall'Ufficio forestale.
Le infrazioni saranno denunciate all'Autorità preposta.

Terreni e strade

Bonifiche e migliorie del pascolo

Art. 30 Sul pascolo settembrino atto alla pascolazione, l'Ufficio patriziale può prevedere eventuali bonifiche di terreno, mediante spurgo, estirpazione di cespugli ingombranti, e tutte quelle operazioni atte al miglioramento della pascolazione, sia con lavori patriziali, o a mezzo di lavori pagati.

Rifiuti e depositi, divieto

Art. 31 Salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio patriziale, su tutto il territorio è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, veicoli di ogni genere.

Costruzioni divieto

Art. 32 (abrogato)⁵

³ Lett. c) introdotta dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁴ Lett. c) introdotta dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁵ Art. abrogato dall'Assemblea patriziale del 21.05.2014

**Uso speciale
dei beni
amministrativi**

Art. 32 a ¹L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile, nel rispetto della Legge organica patriziale e del relativo Regolamento di applicazione, per l'erogazione dei servizi di interesse pubblico gestiti da enti terzi, per la realizzazione delle infrastrutture o impianti di distribuzione di energia, di acqua potabile, di telefonia mobile o fissa e di gas.

²L'occupazione della proprietà patriziale avviene mediante concessione. Sono equiparate alla concessione, le convenzioni di precario stipulate secondo la decisione dell'assemblea del 28 dicembre 1988.

³La concessione può essere sottoscritta con il richiedente che intende:

- a) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private, la cui esecuzione dell'opera è già stata autorizzata dall'autorità preposta;
- b) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private la cui esecuzione dell'opera è in fase di valutazione o di progettazione. In questa fattispecie resta impregiudicato il diritto dei terzi.

⁴ Le condizioni d'uso speciale fissate dall'organo patriziale competente, sono contenute nell'atto di concessione e devono considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

⁵ Quando l'uso speciale riguardano le attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata, si può procedere per pubblico concorso.

⁶La durata massima iniziale delle concessioni è di venti anni. Esse si rinnovano automaticamente di anno in anno se non disdette con un preavviso di almeno 1 anno.⁶ Un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

⁷ Le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

⁸ La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

⁹ Il titolare della concessione è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'uso della concessione. A tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

¹⁰ Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

⁶ Cpv. modificato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

**Tasse
d'occupazione
ne suolo
patriziale**

Art. 32 b Le tasse annue applicabili sono le seguenti:

	Base ⁷	Suppl. per m2 ⁸	
		Minimo	Massimo
a) Patrizi	CHF 20.-	CHF 1.-	CHF 2.-
b) Non patrizi (domiciliati) ⁹			
c) Non patrizi	CHF 40.-	CHF 2.-	CHF 4.-

**Traffico e
posteggi su
terreno
patriziale**

Art. 33 ¹ Il traffico di veicoli a motore come pure posteggi sui pascoli e prati del Patriziato è severamente vietato, salvo autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

² I contravventori sono passibili di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, oltre il ripristino e l'eventuale risarcimento dei danni.

³ Il Patriziato è scagionato per qualsiasi danno causato a veicoli sul sedime patriziale.

**Barriere
stradali e
chiusure**

Art. 34 ¹ Barriere sulle strade patriziali

- a) Strada Madiröi - Alpe Gualdo;
- b) Strada Foppe di Castreda - Zardin.

² Le chiavi delle barriere sono depositate presso l'Ufficio patriziale, chiunque avesse bisogno delle stesse dovrà fare richiesta all'ufficio, indicando il motivo e relativo periodo.

³ Il richiedente è responsabile delle chiavi e lucchetto, e in caso di perdita o manomissione dovrà risarcire i danni.

⁴ Le barriere dovranno sempre essere chiuse a chiave dopo ogni passaggio. Chiunque lascia aperta la stessa è responsabile per qualsiasi incidente che potrebbe capitare sulle strade sopraccitate.

⁵ Ogni abuso comporta il ritiro della chiave.

⁶ Qualora il Patriziato dovesse organizzare delle giornate di lavoro per la manutenzione della strada, i detentori delle chiavi a tempo indeterminato sono obbligati a partecipare.

⁷ Per la consegna delle chiavi sia a tempo determinato che indeterminato l'Ufficio patriziale può applicare una tassa una tantum per ogni richiesta da CHF 20.- a CHF 50.-.¹⁰

Acquedotti e tasse

**Allaccia-
mento agli
acquedotti**

Art. 35 Allacciamento acquedotti

- a) per nuovi allacciamenti, modifiche o rifacimenti di allacciamenti agli acquedotti patriziali, gli interessati devono inoltrare regolare domanda scritta all'Ufficio patriziale;
- b) la concessione è subordinata all'autorizzazione

⁷ Tariffa base modificata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁸ Prezzo massimo introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁹ Lett. abrogata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹⁰ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

- dell'Ufficio patriziale e al rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- c) l'allacciamento alla condotta deve essere effettuato da una ditta specializzata previo autorizzazione dall'Ufficio patriziale; prima della chiusura degli scavi deve essere informato il responsabile acquedotti incaricato dall'Ufficio patriziale per i rilievi e le verifiche;
 - d) qualora un interessato per motivi tecnici, dovesse allacciarsi ad una condotta privata regolarmente autorizzata (collegata alla rete patriziale), dovrà inoltrare domanda scritta all'Ufficio patriziale. In tale circostanza resta pure responsabile il proprietario precedentemente autorizzato;
 - e) il proprietario dello stabile è responsabile del proprio impianto; dalla condotta principale fino e compreso l'interno del proprio stabile, egli si ritiene garante per qualsiasi danno e abuso compreso il pagamento delle tasse d'utenza;
 - f) chiunque, senza autorizzazione, manomette o non rispetta il presente articolo sarà passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento;
 - g) ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione all'esterno dello stabile, installato il più possibile vicino alla condotta di distribuzione.¹¹

Tasse di allacciamento acquedotti

Art. 36 ¹Tasse allacciamento acquedotti montani

- a) tassa per nuovi allacciamenti all'acquedotto CHF 300.- indistintamente;
- b) per allacciamenti provvisori (cantieri) la tassa è di CHF 200.- indistintamente.

² Il riempimento di vasche o piscine fino a un massimo di 1'000 litri e i cantieri edili sono subordinati alla richiesta come previsto all'art. 35a.

³ Si esclude qualsiasi attacco alle fontane pubbliche.

Tasse d'uso acquedotti

Art. 37 Tasse acquedotti montani

Tassa annua per oggetto allacciato

	Minimo	Massimo
a) Tassa base ¹²	CHF 80.-	CHF 150.-
b) Ogni rubinetto	CHF 10.-	CHF 50.-
c) Impianto raffreddamento del latte	CHF 50.-	CHF 150.-
d) Abbeveratoi automatici (pezzo)	CHF 1.-	CHF 6.-
e) Vasche e piscine capienza fino a un massimo di 1'000 litri ¹³	CHF 200.-	CHF 500.-

¹¹ Lett. introdotta dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹² Tassa base modificata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹³ Tariffe modificate dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

Le tariffe sono fissate mediante ordinanza ritenuto il rispetto dei principi sul contenimento dei costi o la loro copertura. (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

**Contabilità
del servizio**

Art. 37a Tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti nello specifico centro di costo "5. Acquedotti montani"; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio "Fondo acquedotti".¹⁴

**Copertura dei
costi, tasse
d'utenza**

Art. 37b Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine, Il relativo "Fondo acquedotti" del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni.¹⁵

**Contratto di
abbonamento**

Art. 38 ¹ L'Ufficio patriziale dovrà redigere un contratto di abbonamento per la fornitura dell'acqua. Senza un contratto debitamente sottoscritto dalle parti nessuno ha diritto di far uso dell'acqua. La richiesta e relativa concessione da parte dell'Ufficio patriziale sono equiparati ad un contratto.

² Ogni abbonato che intende disdire il proprio contratto, deve inoltrare per iscritto, 30 giorni prima, all'Ufficio patriziale la disdetta del contratto.

³ L'abbonato che non inoltra per tempo la propria disdetta è ugualmente tenuto al pagamento della tassa dovuta.

⁴ L'abbonato è tenuto a notificare all'Ufficio patriziale le variazioni del numero di rubinetti.¹⁶

⁵ I cambiamenti di proprietà devono essere notificati entro 3 mesi all'Ufficio patriziale.¹⁷

**Distribuzione
dell'acqua,
criteri**

Art. 39 ¹ La distribuzione dell'acqua viene concessa per tutti gli impianti privati, con deflusso limitato a rubinetto chiuso.

² Le tubazioni per condotte sotterranee ed interne delle diramazioni private dovranno essere eseguite secondo le direttive della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

³ Le tubazioni private devono essere posate nel terreno ad una profondità minima di 100 cm.

⁴ La posa e la manutenzione delle condotte private sono a carico del proprietario.

**Uso dell'
acqua e
divieti**

Art. 40 ¹ L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita.¹⁸

² Nessun getto d'acqua potrà servire ad altro uso all'infuori di

¹⁴ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹⁵ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹⁶ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹⁷ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

¹⁸ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

quello per il quale è stato autorizzato.

³ L'uso dell'acqua potabile per innaffiatura degli orti è tollerato, mentre per irrigazione dei prati e giardini è vietato.

⁴ In caso di siccità, l'Ufficio patriziale emanerà con ordinanza, i divieti e le autorizzazioni dell'uso dell'acqua.

⁵ L'uso dell'acqua è limitato agli stretti bisogni domestici e il getto non deve essere lasciato aperto oltre al bisogno.

⁶ È assolutamente vietato lasciar scorrere l'acqua.

Eventuali condotte esterne (ad es. rubinetti in giardino) devono essere isolate.¹⁹

**Interruzione
della
fornitura di
acqua**

Art. 41 ¹ La fornitura dell'acqua può essere limitata o interrotta temporaneamente per cause di forza maggiore, eventi atmosferici straordinari, carenza d'acqua, lavori di manutenzione o riparazione, guasti o rotture, acqua potabile non conforme alla legislazione in materia.²⁰

² In caso di interruzione della distribuzione di acqua il Patriziato non assume nessuna responsabilità per danni che potrebbero derivare, e neppure accorda riduzioni di tasse e indennizzi.

³ Per lavori di manutenzione non urgenti il Patriziato avviserà di regola per iscritto, posta elettronica o telefono, mentre per lavori urgenti si avviserà nel limite del possibile gli esercizi pubblici.

**Diritto di
accesso alle
proprietà**

Art. 42 L'Ufficio patriziale o l'incaricato, preavvisando il proprietario, hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esistono impianti di erogazione, allo scopo di controllare il funzionamento, gli abbonamenti, i relativi impianti interni e esterni, e di proporre ed esigere le opportune riparazioni o modifiche.

Impianti turistici

**Tessere di le-
gittimazione
Tasse**

Art. 43 (abrogato).²¹

Art. 44 (abrogato).²²

TITOLO III

¹⁹ Aggiunta d'ufficio della Sezione enti locali con l'approvazione del 3 maggio 2024

²⁰ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

²¹ Art. abrogato dall'Assemblea patriziale del 21.05.2014

²² Art. abrogato dall'Assemblea patriziale del 21.05.2014

Appartenenza al patriziato

Stato di patrizio

Art. 45 Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RALOP.

Tasse tenuta a giorno del registro dei patrizi e dei fuochi

Art. 45a Per la concessione, riacquisto, rinuncia e svincolo dallo stato di patrizio non vengono prelevate tasse:²³

Tasse tenuta a giorno del registro dei votanti

Art. 45b Gli atti e i certificati rilasciati sulla base del registro dei votanti sono soggetti ad una tassa da CHF 10.- a CHF 20.-.²⁴

Registro dei patrizi, dei votanti, dei fuochi e imposta patriziale

Registri

Art. 46 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, CAPO IV, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RALOP.

Imposta patriziale, fuocatico
(art. 20 LOP)

Art. 46a ¹ Il Patriziato può prelevare l'imposta patriziale.²⁵

² L'assoggettamento avviene sul principio del fuocatico, a decorrere dall'anno del compimento dei 18 anni.

³ In deroga all'assoggettamento di cui al cpv 1, sono esenti i fuochi composti da persone di oltre 70 anni.

⁴ L'ufficio patriziale sottopone all'Assemblea ordinaria del preventivo l'ammontare da prelevare.

TITOLO IV

Organizzazione del patriziato

Capo I

Generalità

Organi
(art. 64 LOP)

Art. 47 Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale.

Capo II

²³ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

²⁴ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

²⁵ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

L'Assemblea patriziale

Composizione

(art. 67 LOP)

Art. 48 L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

Competenze
(art. 68 LOP)

Art. 49 L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:
a) l'Ufficio patriziale, il Presidente e, dove è il caso i supplenti; eventualmente il Consiglio patriziale.

In seduta pubblica:

- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il contro preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- o) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.²⁶

Assemblee ordinarie

(art. 71 LOP)

Art. 50 ¹ Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

a) La prima si riunisce entro il 30 aprile e si occupa principalmente dell'approvazione della gestione dell'esercizio precedente del Patriziato.

b) la seconda si riunisce entro il 31 dicembre e si occupa

²⁶ Lett. introdotta dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

principalmente dell'approvazione del preventivo dell'anno seguente.

² Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

³ L'Ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.

Assemblee straordinarie
(art. 70 LOP)

Art. 51 L'Assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'Ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel Comune di Acquarossa.

Assemblea straordinaria, domanda popolare

Art. 52 Entro un mese dalla presentazione della domanda di convocazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Convocazione
(art. 72 LOP)

Art. 53 ¹ L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune del Patriziato, e per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
² La convocazione può essere pubblicata sul sito internet del Patriziato.²⁷

Luogo
(art. 77
lett. a LOP)

Art. 54 Per principio le assemblee hanno luogo nella sala multiuso dell'ex casa comunale di Leontica.

Numero legale
(art. 73 LOP)

¹ L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

² I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Rinvio

Art. 55 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune, e per i domiciliati fuori Comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

²⁷ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

**Ufficio
presidenziale
e presidente**
(art. 72a e
77 lett. b LOP)

Art. 56 ¹ Ogni anno all'inizio della prima Assemblea ordinaria viene nominato un Presidente che sta in carica un anno

² L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

³ I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

⁴ Il presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea;
in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Scrutatori

Art. 57 Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Verbale e
approvazione**
(art. 76 e 77
lett. c LOP)

Art. 58 ¹ Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) il luogo, la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

² Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

**Sistema di
voto**
(art. 77 lett. d
LOP)

Art. 59 ¹ L'Assemblea vota per alzata di mano.

² Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Discussioni e
votazioni**
(art. 77 lett. d
LOP),
procedure

Art. 60 ¹ Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

² Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di

sospensione e di non entrata in materia.

b) **Votazioni eventuali**

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

³ Il Presidente, i Membri ed i supplenti dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno in cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.²⁸

Validità delle risoluzioni

Art. 61 Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Revoca delle risoluzioni

(art. 74 cpv 2 LOP)

Art. 62 ¹ L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

² La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 51 del presente regolamento.

³ Per le decisioni di revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti e, in ogni caso i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Pubblicazione delle risoluzioni

(art. 76 cpv 2 LOP)

Art. 63 ¹ Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Casi di collisione

(art. 75 LOP)

Art. 64 ¹ Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o

²⁸ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Messaggi e rapporti
(art. 77 lett e/f LOP)

Art. 65 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Interepellanze
(art. 77 lett. g LOP)

Art. 66 ¹ Ogni patrizio, alla trattanda "mozioni e interpellanze" può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

² Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Mozioni
(art. 77 lett. g LOP)

Art. 67 ¹ Ogni patrizio, alla trattanda "mozioni e interpellanze" può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

² Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

³ Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

⁴ Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la mozione in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

⁵ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Pubblicità
(art. 77 let. h LOP)

Art. 68 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono

ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III *L'Ufficio patriziale*

Composizione **Art. 69** L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.
(art. 81 LOP)

Competenze in generale **Art. 70** L'Ufficio patriziale:
(art. 92 LOP)

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 let. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Competenze in particolare **Art. 71** L'ufficio patriziale, in particolare:
(art. 93 LOP)

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;

- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Spese non preventivate

Art. 71a L'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo, ma non superiore a CHF 10'000.-.²⁹

Vice presidente e commissioni
(art. 90 e 91 LOP)

Art. 72 ¹ Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure nominare nel suo seno o fuori, le seguenti commissioni:

- a) Alpi
- b) Boschi
- c) Acquedotti
- d) Eventuali altre commissioni per oggetti particolari.³⁰

² Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

³ Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare; esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Luogo delle sedute (art. 94 lett. a LOP)

Art. 73 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Convocazione delle sedute e funzionamento
(art. 94 lett. b LOP)

Art. 74 ¹ L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie secondo necessità.

² L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno i due quinti dei membri dell'Ufficio patriziale.

³ In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

⁴ Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

⁵ Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

⁶ Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci; egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

⁷ Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri

²⁹ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

³⁰ Lett. introdotta dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

dell'Ufficio patriziale.

Votazioni

(art. 94 lett. d LOP)

Art. 75 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

² Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Validità delle sedute

(art. 96 LOP)

Art. 76 ¹ L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione.

² Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Frequenza

(art. 97 LOP)

Art. 77 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Validità delle risoluzioni

Art. 78 ¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; l'astensione non è ammessa.

² Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³ In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

⁴ Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Revoca

(art. 98 LOP)

Art. 79 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Casi di collisione

(art. 99 LOP)

Art. 80 ¹ Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Divieto di prestazione
(art. 100 LOP)

Art. 81 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Incompatibilità
(art. 83 e 84 LOP)

Art. 82 ¹ La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

² Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, Membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Verbale, contenuto, approvazione
(art. 94 lett. e LOP)

Art. 83 ¹ Il verbale è tenuto su registro o su supporto informatico, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e segretario.

² Nel caso di supporto informatico il verbale può essere redatto in seguito e approvato e firmato durante la seduta seguente.³¹

³ Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

⁴ Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Obbligo di discrezione
(art. 94 lett. f LOP)

Art. 84 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Esame degli atti e rilascio di estratti
(art. 94 lett. f LOP)

Art. 85 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

² Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

³ È applicabile la Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2013.³²

Tasse di cancelleria

Art. 86 ¹ Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

² Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

³¹ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

³² Aggiunta d'ufficio della Sezione enti locali con l'approvazione del 3 maggio 2024

Lavori e forniture
(art. 12, 15
LOP, art. 8, 9 e
10 RLOP)

Art. 87 Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo regolamento di applicazione.

Adesione ad associazioni

Art. 87a L'Ufficio patriziale, previa approvazione dell'Assemblea patriziale³³, può aderire ad associazioni o enti, a titolo grazioso o oneroso, che:

- a) salvaguardano gli interessi di categoria;
- b) promuovono dei progetti o delle attività culturali o economiche nel comprensorio del distretto di Blenio.³⁴

Sussidi e contributi a progetti e attività

Art. 87b ¹ L'Ufficio patriziale è competente nella valutazione dei progetti o attività che possono beneficiare di sussidi o contributi patriziali.

² L'importo complessivo annuo dei sussidi e contributi ammonta ad un massimo di CHF 2'000.-, importo che deve essere previsto a preventivo, oppure per casi urgenti rientrare nelle spese non preventivate secondo l'art. 71a del presente regolamento.

³ I progetti e le attività che beneficiano di sussidi devono essere sviluppati per principio nel comprensorio del distretto di Blenio, ed avere quali obiettivi la promozione culturale o economica.

⁴ Nella contabilità patriziale il contributo è allibrato nella gestione corrente.

⁵ L'Ufficio patriziale nel messaggio del consuntivo fornirà le indicazioni in merito ai sussidi erogati.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Nomina e concorso
(art. 101 LOP)

Art. 88 ¹ L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

a) il segretario che può essere anche un membro dell'Ufficio patriziale.

nonché, a dipendenza delle rispettive esigenze:

- b) il guardaboschi e il sorvegliante acquedotti
- c) l'usciera

² La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

³ Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non

³³ Modifica d'ufficio della Sezione enti locali con l'approvazione del 3 maggio 2024

³⁴ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Periodo di prova

Art. 89 ¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova.

² Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni.

³ Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Scioglimento del rapporto d'impiego

Art. 90 Trascorso il periodo di prova il dipendente rispettivamente l'Ufficio patriziale possono recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Requisiti
(art. 103 LOP)

Art. 91 ¹ Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.

² È richiesto preferibilmente lo stato di patrizio e la nazionalità Svizzera.

³ Altri requisiti e condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate nel bando di concorso, che verrà pubblicato all'albo e sul sito internet del Patriziato.

⁴ L'Ufficio patriziale si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti gli estratti del casellario giudiziale, dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti e l'autocertificazione medica.³⁵

Doveri di servizio

Art. 92 ¹ I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

² Nell'esercizio delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e ad un corretto comportamento nei rapporti con il pubblico.

Segreto d'ufficio

Art. 93 ¹ I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

² Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Il segretario, compiti in generale e in particolare

Art. 94 ¹ Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

² In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'Assemblea e delle sedute dell'Ufficio patriziale;

³⁵ Cpv. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Guardaboschi e sorvegliante acquedotti **Art. 95** ¹ Il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge del presente regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

² Il sorvegliante acquedotti ha il compito di vigilare sugli acquedotti montani secondo le norme di legge e direttive cantonali, di eseguire i regolari controlli e i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti.

Usciere, compiti **Art. 96** L'usciere è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale; in modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Provvedimenti disciplinari
(art. 102 LOP) **Art. 97** ¹ La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a CHF 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

² L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

³ Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

⁴ I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

⁵ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Emolumenti **Art. 98** I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- a) presidente CHF 1'500.-³⁶
- b) vicepresidente CHF 600.-³⁷
- c) membro CHF 500.-³⁸
- d) membro commissione della gestione CHF 50.- per ogni rapporto Assembleare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del presente regolamento e per ogni incarico specifico deciso dall'Assemblea o dall'Ufficio patriziale.³⁹

³⁶ Onorario modificato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

³⁷ Onorario modificato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

³⁸ Onorario modificato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

³⁹ Lett. modificata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

- Stipendi dei dipendenti** **Art. 99** Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
- a) segretario da CHF 4'000.- a 6'000.-⁴⁰
 - b) guardaboschi e usciere CHF 300.-
 - c) sorvegliante acquedotti CHF 600.-
 - personale avventizio da CHF 20.- a CHF 30.- orari compreso le indennità di vacanza.
- Oneri sociali** Nel limite delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alle leggi sull'AVS-AI-IPG-AD, LAINF e alla legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.
- Diarie ed indennità per missioni** **Art. 100** Per missioni e convocazioni/prestazioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
- a) per ora CHF 25.-⁴¹
 - b) (abrogato)⁴²
 - c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate, inoltre le spese effettive mezzi pubblici o CHF 0.80/km. per l'auto privata.⁴³

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Conti** **Art. 101** Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.
- Diritto di firma, pagamenti, riscossioni** **Art. 102** ¹ I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.
² Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Procedura d'incasso, norma generale** **Art. 102a** ¹ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di

⁴⁰ Stipendio modificato dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁴¹ Lett. modificata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁴² Lett. abrogata dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁴³ Lett. modificata (tariffa) dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

10 giorni, dopodiché l'Ufficio patriziale deciderà se dare inizio alla procedura esecutiva.

² Su richiesta del debitore, l'Ufficio patriziale può concedere delle dilazioni.

³ I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.

⁴ Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da un minimo di CHF 20.- a un massimo di CHF 50.-, fissate tramite ordinanza patriziale.

⁵ La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.⁴⁴

Contabilità
(art. 113 LOP)

Art. 103 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia secondo le direttive emanate dell'Autorità cantonale.

Commissione della gestione
(art. 68 lett. m e art. 77 lett. f LOP)

Art. 104 ¹ La commissione della gestione viene nominata e resta in carica per un quadriennio, secondo l'art. 49 lett. m) del presente regolamento.

² La commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.

Attribuzioni
(art. 114 LOP)

Art. 105 ¹ L'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione.

² A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.

³ La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

⁴ La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità
(art. 115 LOP)

Art. 106 Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

⁴⁴ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

Collisione (art. 116 LOP)	Art. 107 ¹ Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione. ² Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Rapporto (art. 117 LOP)	Art. 108 ¹ La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. ² Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. ³ Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. ⁴ Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. ⁵ L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.
Nomina del Presidente, convocazione	Art. 109 ¹ Nella sua prima seduta la commissione della gestione nomina tra i suoi membri un Presidente. ² La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto o tramite posta elettronica ai membri almeno 5 giorni prima della seduta. ³ Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri.
Numero legale Consultazioni degli atti	⁴ I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi. ⁵ Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Verbale	⁶ La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
Votazione	⁷ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. ⁸ In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Discrezione	⁹ I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
Commissioni speciali	Art. 110 Per l'esame di determinati problemi l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

- Ammontare della multa** (art. 118 LOP) **Art. 111** ¹ L'ufficio Patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
² Il massimo della multa è di CHF 10'000.-, riservate le leggi speciali.
- Rapporti e segnalazioni** (art. 119 LOP) **Art. 112** ¹ I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 88 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
² Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
- Procedura** **Art. 113** Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 della LOP.

TITOLO V

Tecnologia dell'informazione

- Sistemi informativi, gestione** **Art. 113a** ¹ Il Patriziato può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili delle personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
² L'accesso agli archivi di dati da parte dei membri degli organi patriziali e dei collaboratori del Patriziato, è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di compiti legali.
³ L'Ufficio patriziale può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.⁴⁵
- Banche dati** **Art. 113b** ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal Patriziato in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.⁴⁶

⁴⁵ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

⁴⁶ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

TITOLO VI

Ordinanze - convenzioni

Ordinanze **Art. 114** ¹ L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
² Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale e pubblicate sul sito internet del Patriziato per un periodo di almeno 30 giorni.
³ Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Convenzioni **Art. 115** ¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
² La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Entrata in vigore e diramazione **Art. 116** Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2024, ritenuta l'approvazione della Sezione degli enti locali.⁴⁷
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta e pubblicato sul sito internet del Patriziato.

Rimedi di diritto **Art. 117** ¹ Contro le decisioni dell'Assemblea patriziale e dell'Ufficio patriziale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
² Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato la Legge Organica Patriziale (LOP), il relativo Regolamento di applicazione (RLOP) e le leggi di diritto superiore.⁴⁸

Abrogazione, approvazione **Art. 118** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 23 novembre 2001 e successive modifiche.
Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 12 luglio 2023.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 3 maggio 2024, Inc. no. 005608.

⁴⁷ Modifica d'ufficio della Sezione enti locali con l'approvazione del 3 maggio 2024

⁴⁸ Art. introdotto dall'Assemblea patriziale del 12.07.2023

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI LEONTICA

Il Presidente:

Graziano Gianora

Il Segretario:

Ivo Gianora

Gli Scrutatori:

Luigi Ciani

Jason Gianella